



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

**Assemblea straordinaria degli Azionisti**  
**Milano, 25 settembre 2018 (prima convocazione) e 2 ottobre 2018 (seconda convocazione)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI MEDIACONTECH S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ARTICOLO 72, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. Vi ha convocati in Assemblea straordinaria, presso lo studio *Zabban - Notari - Rampolla & Associati*, in Milano, Via Metastasio 5, per il giorno 25 settembre 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 ottobre 2018, alla stessa ora e nello stesso luogo, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente

**“ORDINE DEL GIORNO**

*Modificazione degli articoli 1 (in tema di denominazione sociale), 3 (in tema di oggetto sociale), 5 (in tema di aumento del capitale sociale), 12 (in tema di nomina del consiglio di amministrazione), 13 (in tema di cessazione degli amministratori), 14 (in tema di poteri dell'organo amministrativo in caso di o.p.a.) e 20 (in tema di nomina del collegio sindacale) dello statuto sociale, nonché di inserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter (relativi alla maggioranza del voto), 8 (relativo all'identificazione degli azionisti) e 23 (relativo alle operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

\* \* \*

La presente relazione (di seguito, la **Relazione**) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. (di seguito, **Mediacontech** o la **Società**), in conformità all'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il **TUF**) e all'articolo 72, comma 1-bis del regolamento di attuazione del TUF, contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente integrato e modificato (di seguito, il **Regolamento Emittenti**).

In conformità all'allegato 3A del Regolamento Emittenti, schema n. 3 “*Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto*”, di seguito si riportano:

- (a) le motivazioni delle variazioni proposte;
- (b) l'esposizione, a confronto, degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate;

- (c) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla ricorrenza o meno del diritto di recesso;
- (d) le deliberazioni proposte all'Assemblea straordinaria.

Alla presente Relazione è altresì allegato il nuovo testo dello statuto di Mediacontech, che recepisce le modifiche proposte (ivi comprese le integrazioni formali di cui all'ultimo capoverso della Sezione (A) che segue).

La presente Relazione sarà trasmessa alla Consob e messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, sul sito internet della stessa, all'indirizzo [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it), sezione *Investor Relation*, nonché presso Borsa Italiana S.p.A., nei rispetto dei termini previsti dalle applicabili disposizioni normative.

\* \* \*

#### **(A) MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE**

La decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'approvazione assembleare le proposte di modifiche statutarie di seguito illustrate trae origine dal progetto di acquisizione di alcune società appartenenti al gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A., società sottoposta a comune controllo con Mediacontech.

In particolare, in data 20 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida di un nuovo progetto industriale e strategico di rilancio di Mediacontech medesima, finalizzato a consentire alla stessa di sviluppare, oltre che le attività *media e entertainment*, più in generale, anche altri segmenti del settore culturale e creativo (arte, cultura, intrattenimento e comunicazione) e da realizzarsi per il tramite dell'acquisizione, da parte di quest'ultima, *inter alia*, delle partecipazioni detenute da Cose Belle d'Italia S.p.A. nelle società Alberto del Biondi S.p.A., Industria del Design S.r.l., Bel Vivere S.r.l., Arte del Libro S.r.l., Arca S.r.l., UTET Grandi Opere S.p.A. e La Madia S.r.l. (di seguito, le **Partecipazioni**).

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione valuta come opportuna – per le ragioni di seguito meglio precisate – la modifica dell'attuale denominazione sociale di “*Mediacontech S.p.A.*” in “*Cose Belle d'Italia S.p.A.*”, nonché la riformulazione dell'articolo 3 dello statuto, recante l'indicazione dell'oggetto sociale di Mediacontech.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno cogliere l'occasione per:

- (a) introdurre i nuovi articoli 7, 7-bis e 7-ter, al fine di prevedere l'istituto della “*maggiorazione del voto*”, disciplinato dall'articolo 127-*quinquies*, del TUF;
- (b) introdurre il nuovo articolo 8, con l'obiettivo di prevedere la facoltà di richiedere l'identificazione degli Azionisti, nel rispetto di quanto contemplato dall'articolo 83-*duodecies*, del TUF;

- (c) modificare il vigente testo dell'articolo 14 dello statuto, al fine di introdurre una deroga statutaria alle disposizioni del TUF in materia di c.d. *passivity rule*;
- (d) introdurre il nuovo articolo 23, allo scopo di cogliere le opportunità offerte dal regolamento adottato dalla Consob con delibera in data 12 marzo 2010, n. 17221 (come successivamente modificato) con riferimento ad operazioni tra parti correlate caratterizzate dal carattere di "urgenza"; nonché
- (e) procedere alla revisione ed integrazione di taluni altri articoli del vigente statuto, con interventi mirati, in alcuni casi, a modificare aspetti di natura puramente formale, ed in altri, ad introdurre specificazioni dirette a garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e della gestione di Mediacontech, anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate.

Infine, al fine di semplificare e facilitare la lettura delle disposizioni statutarie, si propone di integrare il titolo di ciascun articolo con l'indicazione della corrispondente materia.

**(B) ESPOSIZIONE, A CONFRONTO, DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE**

Di seguito, si indicano le singole modifiche proposte, effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna norma statutaria oggetto di proposta di modifiche, nella colonna a sinistra delle tabelle è riportato il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto. In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

- (a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato e grassetto; e
- (b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

\* \* \*

**Articolo 1 – Denominazione sociale**

Alla luce dell'operazione di acquisizione delle Partecipazioni e del conseguente nuovo assetto partecipativo e industriale del gruppo di società facenti capo a Mediacontech, si propone agli Azionisti di sostituire l'attuale denominazione della Società "Mediacontech S.p.A." con "Cose Belle d'Italia S.p.A." e, conseguentemente, modificare l'articolo 1 dello statuto.

In particolare, si ritiene opportuno esplicitare, in modo distintivo – anche attraverso una diversa denominazione sociale di Mediacontech – la portata dell'operazione di acquisizione delle Partecipazioni. Tale nuova denominazione consentirebbe, difatti, una più diretta

associazione tra la Società e il nuovo progetto industriale di rilancio nel settore culturale e creativo conseguente all'operazione di acquisizione delle Partecipazioni.

La modifica proposta avrebbe efficacia (i) condizionatamente all'efficacia dell'acquisizione, da parte della Società, delle Partecipazioni e (ii) a partire dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Cose Belle d'Italia S.p.A. (società con sede legale in Milano, Via Lanzone 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08379370961). Pertanto, in caso di approvazione della suddetta proposta di modifica, lo statuto così modificato entrerà in vigore all'ultima fra (i) la data di efficacia del contratto di compravendita delle Partecipazioni e (ii) la data di efficacia della predetta fusione.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 1</b></p> <p>È costituita una società denominata “MEDIACONTECH S.p.A.”</p>	<p><b>Articolo 1 - Denominazione</b></p> <p>È costituita una società denominata <del>“MEDIACONTECH S.p.A.”</del> “COSE BELLE D’ITALIA S.p.A.”</p>

### Articolo 3 – Oggetto sociale

La proposta avente ad oggetto le modifiche dell'articolo 3 risponde all'esigenza di esplicitare, nell'oggetto sociale, talune attività, al fine di consentire che l'attività svolta da Mediacontech e dalle sue controllate possa espandersi, sfruttando le opportunità offerte dal mercato, in settori contigui a quello attuale.

In particolare, si propone di introdurre le seguenti due integrazioni all'oggetto sociale, quale risultante dal vigente articolo 3 dello statuto:

- (a) chiarire e specificare che le attività di editoria non siano limitate esclusivamente al settore televisivo e multimediale; nonché
- (b) esplicitare l'inclusione dell'attività di studio e realizzazione di progetti di *design* nel settore industriale, *fashion*, nautica, arredamento e oggettistica in genere nonché di ideazione e realizzazione di prototipi inerenti ai suddetti progetti.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 3</b></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>– l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione di programmi cinematografici, televisivi e multimediali, anche nei campi</p>	<p><b>Articolo 3 – Oggetto Sociale</b></p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>– l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione di programmi cinematografici, televisivi e</p>

<p>pubblicitario e della comunicazione aziendale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gestione della pubblicità in genere,</li> <li>- lo studio e la realizzazione di campagne pubblicitarie e di ricerche di mercato nonché la consulenza pubblicitaria,</li> <li>- l'editoria televisiva e multimediale,</li> <li>- la trasmissione via cavo, etere o satellite di segnali audio, video e dati,</li> <li>- l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni e fiere,</li> <li>- il noleggio, la vendita e l'installazione di apparecchiature audiovisive, televisive, cinematografiche e sonore, <i>computers</i> e attrezzatura elettronica, elettrica e multimediale,</li> <li>- la gestione di teatri di posa e l'effettuazione di attività fotografiche e di computer grafica,</li> <li>- le riprese, il montaggio e la duplicazione video in interni ed esterni, anche su cielo e su mare,</li> <li>- la produzione, il montaggio e l'installazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e multimediali in genere nonché di software interattivo e multimediale,</li> <li>- il commercio all'ingrosso e al minuto ed il noleggio di apparecchi audiovisivi, televisivi ed elettronici in genere e di supporti e nastri magnetici e l'assistenza tecnica e di riparazione su detti apparecchi ed al riguardo lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi.</li> </ul>	<p>multimediali, anche nei campi pubblicitario e della comunicazione aziendale;¶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la gestione della pubblicità in genere;¶</li> <li>- lo studio e la realizzazione di campagne pubblicitarie e di ricerche di mercato nonché la consulenza pubblicitaria;¶</li> <li>- l'editoria, <b>anche</b> televisiva e multimediale, <b>ivi compresa, oltre che la produzione, la commercializzazione di prodotti editoriali;</b>¶</li> <li>- la trasmissione via cavo, etere o satellite di segnali audio, video e dati;¶</li> <li>- l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni e fiere;¶</li> <li>- il noleggio, la vendita e l'installazione di apparecchiature audiovisive, televisive, cinematografiche e sonore, <i>computers</i> e attrezzatura elettronica, elettrica e multimediale;¶</li> <li>- la gestione di teatri di posa e l'effettuazione di attività fotografiche e di computer grafica;¶</li> <li>- le riprese, il montaggio e la duplicazione video in interni ed esterni, anche su cielo e su mare;¶</li> <li>- la produzione, il montaggio e l'installazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e multimediali in genere nonché di software interattivo e multimediale;¶</li> <li>- il commercio all'ingrosso e al minuto ed il noleggio di apparecchi audiovisivi, televisivi ed elettronici in genere e di supporti e nastri magnetici e l'assistenza tecnica e di riparazione su detti apparecchi ed al riguardo lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi;¶ e</li> <li>- <b>lo studio e la realizzazione di progetti di design nel settore industriale, fashion, nautica, arredamento e oggettistica in genere, l'ideazione e la realizzazione di prototipi inerenti ai suddetti progetti, nonché la ricerca, lo sviluppo e la produzione di soluzioni grafiche.</b></li> </ul>
<p>Potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere</p>	<p>Potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere</p>

operazioni industriali, commerciali, editoriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, assumere quote, interessenze e partecipazioni in altre società, concedere, senza carattere di professionalità, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli che la legge riserva a favore degli istituti di credito.	operazioni industriali, commerciali, editoriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, assumere quote, interessenze e partecipazioni in altre società, concedere, senza carattere di professionalità, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli che la legge riserva a favore degli istituti di credito.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Le proposte di modifica all'articolo 5 dello statuto sono formulate in considerazione dell'opportunità di introdurre alcune facoltà volte a rendere più efficiente l'azione degli organi sociali. In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- (a) integrare il terzo paragrafo, prevedendo che la delega al Consiglio di Amministrazione possa avere ad oggetto anche l'emissione di obbligazioni convertibili;

lo statuto vigente contempla, esclusivamente, la facoltà di cui all'articolo 2443 del codice civile, ossia la delega ad aumentare il capitale sociale, nonostante l'articolo 2420-ter del codice civile preveda che lo statuto – anche mediante modificazione dello stesso – possa attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Un ampliamento della possibilità di utilizzare lo strumento della delega, anche con riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili, contribuirebbe, ulteriormente, ad assicurare vantaggi in termini di flessibilità e tempestività nell'esecuzione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari;

- (b) inserire un nuovo paragrafo che operi in deroga alla regola legale di cui all'articolo 2342, comma 1, del codice civile, ampliando l'oggetto dei conferimenti anche ai beni in natura, ai crediti e agli altri attivi consentiti.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
----------------------	-----------------------

<p><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è di euro 1.626.709 (unmilione seicentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioni quattrocento quarantunotrecento tre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p>	<p><b>Articolo 5 – Capitale sociale</b></p> <p>Il capitale sociale è di euro 1.626.709 (unmilione seicentoventiseimilasettecentonove virgola) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioni quattrocento quarantunotrecento tre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p>
<p>NON PRESENTE</p>	<p><b>Con delibera dell’assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente statuto e delle delibere dell’assemblea dei Soci.</b></p>
<p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.</p>	<p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.</p>
<p>L’assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili.</p>	<p>L’assemblea straordinaria dei soci può delegare al Consiglio di Amministrazione <b>la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni e</b> <del>L’aumento</del> di aumentare <b>il capitale sociale</b>, in una o più volte, <del>del capitale sociale</del> fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della <b>relativa</b> deliberazione, anche con esclusione – <b>con riferimento all’aumento di capitale</b> – del diritto di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili.</p>

### **Nuovi articolo 7, 7-bis e 7-ter in materia di voto maggiorato**

L’articolo 127-*quinquies* del TUF introduce la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso una specifica modifica dello statuto sociale, l’attribuzione di un voto maggiorato “*fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione*” in un apposito elenco tenuto dalla Società.



In esecuzione della citata disposizione normativa, la Consob ha emanato le disposizioni di attuazione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, integrando e modificando conseguentemente il Regolamento Emittenti. La Consob ha, *inter alia*, disciplinato analiticamente il contenuto dell'elenco dei soci che richiedono di beneficiare della maggiorazione del voto (articolo 143-*quater*, Regolamento Emittenti) e ha altresì disciplinato gli effetti della maggiorazione del voto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto. Infine, con atto del 24 febbraio 2015 è stato aggiornato anche il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 (di seguito, il **Regolamento Congiunto**), con l'introduzione dell'art. 23-*bis* "*Maggiorazione del voto*", il quale disciplina le comunicazioni fra intermediario ed emittente in occasione, fra l'altro, dell'iscrizione nell'elenco dei soci che richiedono il beneficio della maggiorazione del voto, della maturazione della maggiorazione e dell'eventuale venir meno del beneficio medesimo.

Con l'istituto della maggiorazione del voto, il legislatore ha superato il tradizionale principio "un'azione-un voto", con l'obiettivo di consentire alle società quotate di dotarsi di uno strumento di incentivazione per gli Azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società.

Tale istituto risulta, altresì, complementare con i principi del *Codice di Autodisciplina* delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, che raccomandano alle società di perseguire la creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

#### Modalità di valutazione dell'interesse della Società all'adozione del voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello statuto sociale del voto maggiorato, quale utile strumento a beneficio degli Azionisti "fedeli", tenuto conto che:

- (a) la stabilità dell'azionariato rappresenta da sempre un valore essenziale, in quanto favorisce un incremento durevole del valore delle azioni e permette di supportare una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo;
- (b) l'introduzione del voto maggiorato può (i) favorire un approccio all'investimento di medio/ lungo periodo e, conseguentemente, la stabilità della compagine azionaria, dotando gli Azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società; nonché (ii) al contempo, contrastare gli effetti negativi, in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali connessi alle prospettive di breve periodo degli investitori finanziari;
- (c) una maggiore stabilità dell'azionariato si traduce in una maggiore stabilità della *governance*, con ciò garantendo al *management* di perseguire più agevolmente progetti strategici e obiettivi di lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre tenuto conto della tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

Il favore nei confronti di tale strumento giuridico è, tra l'altro, confermato anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della relativa delibera (art. 127-*quinquies*, comma 6, del TUF). L'obiettivo del legislatore è quello di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali) connessi alle sole prospettive di breve termine, premiando piuttosto, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli Azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), possono contribuire a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo.

Con particolare riferimento a Mediacontech, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'interesse della Società ad incentivare l'investimento di medio-lungo periodo nel proprio capitale e così la stabilità della compagine azionaria, anche tenuto conto del nuovo progetto industriale di rilancio della stessa a seguito dell'acquisizione delle Partecipazioni, che comporterà che alcune delle attività sociali siano indirizzate alla gestione e alla valorizzazione degli *asset* in portafoglio in un'ottica di medio-lungo termine. Con questa prospettiva, il Consiglio ritiene che il *long-term commitment* dei propri Azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio della «maggiorazione del voto» sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholders*.

Per questi motivi, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

#### Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'articolo 127-*quinquies* del TUF demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista.

Con riferimento al periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge (di seguito il **Periodo**), ritenendolo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario.

#### Elenco speciale - Iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del TUF, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, allo stesso si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'articolo 2422 del codice civile. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire presso la sede della Società detto elenco speciale (di seguito, l'**Elenco Speciale**) e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

- (a) il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, accompagnando la propria domanda con (i) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute), (ii) la comunicazione dell'intermediario, rilasciata in conformità all'articolo 23-*bis* del Regolamento Congiunto, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale (e, quindi, la titolarità delle azioni in capo a colui che presenta la richiesta) e (iii) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi, nonché i dati identificativi dell'eventuale controllante;
- (b) a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'Elenco Speciale medesimo, per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto possa essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale di un nuovo Periodo;
- (c) ai fini del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il socio interessato debba presentare, in conformità all'articolo 23-*bis* del Regolamento Congiunto, un'ulteriore comunicazione, rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni iscritte nell'Elenco Speciale, attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del Periodo;
- (d) l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto divenga efficace dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo; si è ritenuto, difatti, di far coincidere il momento di efficacia della maggiorazione del voto con il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, Mediacontech deve comunicare alla Consob e al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto. Tuttavia, al fine di garantire alla Società un termine congruo (due giorni) per l'accertamento del numero complessivo dei diritti di voto e per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, si richiede che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta debba pervenire a Mediacontech entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, restando inteso

che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà efficacia dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società. Nell'ipotesi, invece, in cui sia convocata l'Assemblea di Mediacontech, e ai fini della partecipazione alla medesima, la maggiorazione di voto già maturata avrà efficacia alla cd. *record date*, a condizione che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta sia pervenuta alla Società entro tale data;

- (e) la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'elenco speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della Società, ai sensi dell'attuale articolo 83-*sexies* del TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti.

#### Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "*azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto*" di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 3, del TUF, fermo restando quanto riportato nel successivo capoverso, il beneficio del voto maggiorato viene meno:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente, il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; nonché

- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista *pro tempore* dall'articolo 120, comma 2, del TUF o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.

Inoltre, sempre con riferimento al mantenimento della maggiorazione dei voti in occasione di vicende traslative delle azioni, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che quanto segue non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso: (i) la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'elenco speciale; (ii) la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto); (iii) la fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale; (iv) il trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un *trust*, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari; (v) il trasferimento da un portafoglio ad altro degli *Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio* (OICR) gestiti da uno stesso soggetto; e (vi) il mutamento del *trustee* ove la partecipazione sia riconducibile a un *trust*.

#### Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti. Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

In relazione alle predette ipotesi, si è ritenuto opportuno precisare che le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo continuativo di possesso, qualora si tratti di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto,; (ii) dal momento del compimento del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale, per le azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione).

#### Computo dei quorum assembleari

In conformità con il dettato di cui all'articolo 127-*quinquies*, comma 8, del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre che la maggiorazione del diritto di voto si computi per ogni deliberazione assembleare e, pertanto, anche al fine del calcolo dei *quorum*, costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale,

fermo restando che non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393-bis del codice civile e per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di deliberare assembleari.

Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari della Società

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del voto sugli assetti proprietari di Mediacontech, si premette che la maggiorazione del voto opererebbe solo qualora venisse approvata la presente proposta di delibera e, comunque, a seguito del decorso del periodo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Alla data della presente Relazione, il capitale della Società è detenuto da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. per il 67,81%, azionista di controllo di diritto ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Nell'ipotesi in cui: Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista Europa Investimenti Special Situations S.p.A. non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a Europa Investimenti Special Situations S.p.A. sarebbe pari al 80,82% sul capitale votante della Società.

Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie in materia di voto maggiorato è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, in data 27 luglio 2018, con la presenza di n. 7 amministratori e di tutti i componenti del collegio sindacale. La decisione è stata presa all'unanimità.

La decisione – e la necessaria valutazione di conformità all'interesse sociale, sulla base delle considerazioni sopra indicate – è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, senza alcuna approvazione da parte dei comitati endoconsiliari, in quanto materia estranea allo loro competenza.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 7 – Maggiorazione del diritto di voto</b></p> <p><b>Ogni azione dà diritto a un voto.</b></p> <p><b>In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.</b></p>

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 7-ter che segue (l'“Elenco Speciale”):

- (a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 (“Regolamento Congiunto”) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- (b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “Periodo”), attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;
- (c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto dal paragrafo d) che segue; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui al paragrafo (b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;
- (d) qualora sia convocata l'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo (b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto, nei seguenti casi:

- (a) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) mutamento del *trustee* ove la partecipazione sia riconducibile a un *trust*.

La maggiorazione di voto si estende, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le “Nuove Azioni”):

- (a) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del codice civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Originarie”);

- (b) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie, nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni;
- (c) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al paragrafo che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni:

- (a) oggetto di cessione, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, fermo restando che, qualora a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente, il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo;
- (b) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al paragrafo 4 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 588 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

**Articolo 7-bis – Effetti della maggiorazione del diritto di voto**

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.



Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all'articolo 7 che precede si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

#### Articolo 7-*ter* – Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui sono iscritti, a loro richiesta, gli Azionisti che hanno chiesto la maggiorazione del diritto di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 7-*bis*.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

#### Nuovo articolo 8 – Identificazione degli Azionisti

Si propone di introdurre nello Statuto sociale un nuovo articolo che consenta alla Società di procedere all'identificazione degli Azionisti ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario, ovvero su richiesta degli Azionisti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83-*duodecies* del TUF, con conseguente rinumerazione delle successive clausole statutarie.

In particolare si evidenzia che la predetta disposizioni normativa stabilisce che “*ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani [...] possono richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente*

*vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”.*

Introducendo nello Statuto tale facoltà, la Società potrà procedere all’identificazione dei soci ogni volta lo riterrà necessario o opportuno, in aggiunta ai casi in cui l’identificazione degli Azionisti è già prevista *ex lege* dall’art. 83-*novies* del TUF (quali lo stacco del dividendo o l’aumento del capitale offerto in opzione ai soci), fermo restando l’obbligo della Società medesima di rendere note le ragioni per cui si è ritenuto che tale necessità o opportunità ricorressero (si veda l’art 83-*duodecies*, comma 4, del TUF).

L’art. 83-*duodecies*, comma terzo, del TUF dispone poi che, nel caso in cui lo Statuto preveda la suddetta facoltà, la Società sia tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti Azionisti che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’art. 147-*ter* del TUF per la presentazione delle liste di candidati designati alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, inoltre, che l’art. 83-*duodecies*, comma 3, del TUF stabilisce che i costi relativi alla procedura di identificazione su istanza degli Azionisti devono essere ripartiti tra la società e gli Azionisti richiedenti, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento. L’art. 133-*bis* del Regolamento Emittenti stabilisce al riguardo che la società debba sostenere per intero i costi:

- (a) qualora l’identificazione venga richiesta dagli Azionisti nei sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e, comunque, prima dell’assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell’art. 83-*duodecies* del TUF; e
- (b) sempre, qualora lo statuto non disciplini i criteri di ripartizione dei costi.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire che i costi relativi alla richiesta di identificazione siano sostenuti in misura paritaria dalla Società e dagli Azionisti richiedenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta favorevolmente l’introduzione della facoltà di richiedere l’identificazione degli Azionisti, nei termini illustrati nella presente Relazione, nell’intento di favorire una maggiore trasparenza della compagine azionaria della Società e di facilitare l’esercizio da parte degli Azionisti di minoranza dei diritti ad essi spettanti. Detta facoltà consente, infatti, agli Azionisti, di ottenere agevolmente i nominativi dei soggetti che potrebbero facilitarli a raggiungere le quote di partecipazione minima di volta in volta richieste per l’esercizio dei diritti amministrativi.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

## TESTO PROPOSTO

### Articolo 8 – Identificazione degli Azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più azionisti rappresentanti almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. I costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza degli Azionisti, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dagli Azionisti richiedenti.

La richiesta di identificazione degli Azionisti, sia su istanza di quest'ultimi sia su istanza della Società, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza degli Azionisti, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

### Articolo 12 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Le proposte di modifica al vigente articolo 12 dello Statuto consistono nella revisione ed integrazione di talune disposizioni al fine di garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate e di ulteriormente chiarire alcune previsioni.

Le modifiche riguardano, principalmente, due gruppi di clausole, ossia quelle che richiamano l'obbligo di ripartire gli amministratori da eleggere in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e quelle che disciplinano il meccanismo del voto di lista.

#### Equilibrio tra i generi

Come noto, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF impone che lo statuto preveda un riparto degli amministratori da eleggere in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un quinto dei componenti il Consiglio, per il primo mandato successivo alla data del 12 agosto 2012 (ossia alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della legge 120/2011), e un terzo per i due mandati successivi.

Il criterio di riparto ha, pertanto, carattere temporaneo, in quanto, in forza della predetta disposizione normativa, deve essere rispettato, complessivamente, per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della predetta legge 120/2011.

Con riferimento alla Società, si ricorda che i tre mandati cui si riferisce l'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF sono scaduti, avendo la Società stessa applicato il criterio dell'equilibrio tra i generi in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea ordinaria del 10 luglio 2013, dell'8 luglio 2014 e del 20 luglio 2015.

Ciò nonostante, alla luce delle *best practices*, a livello nazionale ed internazionale, in termini di composizione dell'organo amministrativo di società quotate, nonché del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce, che raccomanda di considerare tra i parametri per un'efficace composizione dei consigli di amministrazione anche le caratteristiche di genere, oltre che quelle professionali e di esperienza maturate dai candidati, il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech valuta positivamente l'interesse sociale a continuare ad aderire, in via volontaria, al principio del riparto fra generi dei componenti il consiglio di amministrazione.

Per tale ragione, con riferimento al vigente articolo 12 dello statuto, Vi proponiamo di:

- (a) mantenere la regola in forza della quale, almeno un terzo degli amministratori appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero debba essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- (b) mantenere le disposizioni statutarie che disciplinano (i) le modalità di formazione delle liste, (ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e (iii) le modalità di sostituzione degli amministratori cessati dalla carica in corso del mandato, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi; nonché
- (c) eliminare i riferimenti alla legge 120/2011 e all'articolo 147-ter, comma 1-ter del TUF.

Peraltro, essendo la regolamentazione in evoluzione, non è possibile escludere che le clausole di cui si propone la modifica necessitino di ulteriori adeguamenti.

#### Voto di lista

Quanto al meccanismo del voto di lista, si propone di:

- (a) allineare la formulazione dell'articolo 12, nella parte relativa al contenuto delle liste, alla prassi della Società e, pertanto, integrare il relativo testo, precisando che le liste per la nomina degli amministratori devono contenere altresì una dichiarazione in forza della quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;

- (b) integrare la disciplina prevista dall'articolo 12, al fine di salvaguardare la presenza di un numero di amministratori indipendenti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 147-ter del TUF, in ogni fattispecie in cui, ad esito della votazione, non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Difatti, la citata clausola statutaria risulta incompleta, in quanto, si limita a trattare la sola ipotesi in cui il Consiglio da eleggere debba essere composto da un numero di amministratori superiore a sette.

In tale contesto, si propone di prevedere che, qualsiasi sia il numero degli amministratori da eleggersi, qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa (i) il candidato non indipendente eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sia sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti e (ii) qualora detta procedura non assicuri, in ogni caso, la nomina dell'amministratore indipendente/degli amministratori indipendenti, la sostituzione avvenga con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- (c) Prevedere che la nomina spetti all'assemblea, senza applicazione del voto di lista, anche qualora:
- (i) sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza relativa dei voti;
  - (ii) non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione; ovvero
  - (iii) non sia possibile, per qualsivoglia motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con il meccanismo del voto di lista.

#### Altre proposte di modifica

Infine si propone di ulteriormente modificare il testo dell'articolo 12 al fine di:

- (a) integrare gli obblighi di informativa in capo a ciascun amministratore, prevedendo l'obbligo di comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di professionalità ed onorabilità e la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità; nonché
- (b) chiarire che la perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare; nonché
- (c) inserire un nuovo paragrafo, al fine di attribuire all'assemblea la facoltà di aumentare il numero degli Amministratori, durante la permanenza in carica del Consiglio, nel caso in cui il numero degli stessi sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 12</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter d. lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p><b>Articolo <del>12</del>14 – Nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, <b>di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore</b> <del>dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter d. lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</del></p>
<p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>
<p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p>	<p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p>

<p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p>	<p>Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, <del>d.lgs 58/1998</del> <b>del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</b>, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").</p>
<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>	<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
<p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>	<p>Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, <b>del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</b><del>d.lgs. 58/1998</del> ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>
<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p>
<p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p>	<p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p>
<p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato</p>	<p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, <b>ai sensi di quanto</b></p>

<p>successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p>	<p><del>previsto dal presente statuto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi,</del> almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p>
<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</li> <li>(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</li> <li>(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</li> <li>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</li> </ul>	<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;</li> <li>(ii) dichiarazione <b>con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza circa l'eventuale possesso</b> dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, <del>se del caso,</del> degli <b>eventuali</b> ulteriori requisiti previsti <b>dalla normativa vigente e/o</b> da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;</li> <li>(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il</li> </ul>



	<p>termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p><b>Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.</b></p>
<p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p>	<p>Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p>
<p>In caso di consiglio di più di sette membri, qualora in applicazione delle regole che precedono risultasse eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in parziale deroga alla procedura prevista dai commi precedenti, risulterà eletto, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza che non sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e che risulterebbe eletto secondo le regole che precedono, il</p>	<p><del>In caso di consiglio di più di sette membri, qualora in applicazione delle regole che precedono risultasse eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in parziale deroga alla procedura prevista dai commi precedenti, risulterà eletto, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza che non sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e che risulterebbe eletto secondo le regole che</del></p>

<p>secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Maggioranza.</p>	<p><del>precedono, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Maggioranza.</del></p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto, secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>
<p>Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>	<p>Qualora la composizione dell'organo che <del>ne</del> derivi <b>dall'applicazione del voto di lista, ai termini e condizioni sopra previsti</b>, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, <b>ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista,</b> gli ultimi eletti <b>in ordine progressivo</b> della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati <del>che risultavano</del> <b>tratti dalla della</b> stessa lista, <b>appartenenti al del</b> genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con</p>

	le <b>modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista assicurando il soddisfacimento del requisito.</b>
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.	Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.	In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto <b>delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11.</b>
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.	Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, <b>delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero del criterio di riparto previsto dall'art. 147 ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</b>
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura	In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea <b>o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di</b>

<p>dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p><b>Amministrazione o qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi del criterio di riparto previsto dall'art. 147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.</b></p>
<p>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.</p>	<p><del>Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</del> <b>La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o regolamentare.</b></p> <p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.</p>
<p>NON PRESENTE</p>	<p><b>Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</b></p>

<p>I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.</p>	<p>I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.</p>
--	---

### Articolo 13 – Cessazione della carica

Al fine di fornire una disciplina esaustiva, si propone di riformulare il testo dell'articolo 13, precisando che, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione venga effettuata come segue:

- (a) nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;
- (b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;

fermo restando che:

- (i) l'Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato;
- (ii) in ogni caso, le sostituzioni di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di requisiti di indipendenza e il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di equilibrio tra generi.

Infine, in relazione all'articolo 13, si propone di introdurre la clausola "*simul stabunt simul cadent*", nel senso di prevedere che, ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, i restanti amministratori si intendano dimissionari e la loro cessazione abbia effetto dal momento in

cui il Consiglio di Amministrazione sia stato ricostituito per nomina da parte dell'Assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.

La suddetta modifica risponde all'opportunità di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia, di volta in volta, coerente espressione dell'assetto azionario della Società e della volontà dei suoi soci. In tale contesto, il venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, comporterebbe la necessità di procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 13</b></p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.</p>	<p><b>Articolo <del>13</del>15 - Cessazione dalla carica</b></p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata <del>secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter</del> stabilito dalla legge, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147ter, comma <del>1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.</del> come segue:</p> <p>(a) nel caso in cui l'Amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;</p> <p>(b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.</p>

	<p>Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di requisiti di indipendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.</p>
NON PRESENTE	<p>Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina da parte dell'assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.</p>

#### Articolo 14 – Poteri del consiglio di amministrazione

In relazione al vigente articolo 14, che indica i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno proporre le seguenti due modifiche.

In primo luogo, in linea con il combinato disposto di cui agli articoli 2506-ter, comma 5 e 2505-bis del codice civile, si propone di integrare l'elenco delle deliberazioni attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile, al fine di delegare allo stesso la competenza a decidere anche su operazioni di scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90%, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.

In secondo luogo, si propone di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 104 del TUF, il quale, in materia di manovre difensive nei confronti di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, prevede, al comma 1, che: *“[s]alvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, [Ndr: vale a dire la comunicazione della decisione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta] e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. [...]”*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 104, comma 1-bis, del TUF, *“[l]'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non*

*rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta".*

I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 104 del TUF prevedono, quindi, come regola di *default* applicabile alle società quotate, la *passivity rule*, vale a dire il divieto delle società quotate di porre in essere manovre volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio senza il consenso preventivo dell'assemblea dei soci.

Il comma 1-*ter* del medesimo articolo 104 del TUF consente, tuttavia, alle società quotate, mediante apposita disposizione statutaria, di derogare alla menzionata regola della *passivity rule* di cui ai precedenti commi 1 e 1-*bis*.

In attuazione della facoltà prevista dal comma 1-*ter* dell'art. 104 del TUF, si propone, pertanto, di inserire, nel vigente articolo 14, un nuovo paragrafo che preveda la disapplicazione dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 104 del TUF, con conseguente possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società (e per gli eventuali organi delegati) di porre in essere, senza necessità di autorizzazione assembleare, manovre volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio a cui siano eventualmente sottoposte le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società (ferme restando le competenze dell'assemblea dei soci ordinariamente previste dalla legge o dallo statuto sociale in relazione all'approvazione o autorizzazione di specifiche operazioni).

Si segnala che la modifica proposta prevede la deroga al regime della *passivity rule* sia con riferimento agli atti od operazioni che vengono deliberati e posti in essere appositamente per contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio una volta che questa sia stata promossa sui titoli della Società (ipotesi *sub* comma 1 dell'articolo 104 del TUF), sia con riferimento all'attuazione di decisioni assunte dagli organi competenti della Società prima dell'inizio di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio e che, una volta che quest'ultima sia stata promossa, possano avere l'effetto di contrastare gli obiettivi dell'offerta (ipotesi *sub* comma 1-*bis* dell'articolo 104 del TUF).

L'inserimento di tale deroga in Statuto consentirà agli amministratori della Società – nel caso in cui il tentativo di scalata sia ritenuto non conforme all'interesse sociale – di adottare in tempi rapidi atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Il tempo necessario per convocare e deliberare in assemblea eventuali azioni di difesa potrebbe, infatti, non essere compatibile con la rapidità di svolgimento delle procedure di OPA e, pertanto, l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea potrebbe ostacolare tali azioni difensive ovvero pregiudicarne l'efficacia.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Milano, delle deliberazioni dell'assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 25 settembre 2018, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 ottobre 2018.



TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 14</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto all'assemblea degli azionisti.</p>	<p><b>Articolo <del>14</del>16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto all'assemblea degli azionisti.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</li> <li>– il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</li> <li>– l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>– la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</li> <li>– gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</li> </ul>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la fusione e <b>scissione</b>, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-<i>bis</i> codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</li> <li>– il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</li> <li>– l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>– la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</li> <li>– gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</li> </ul>
<p>NON PRESENTE</p>	<p><b>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</b></p> <p><b>In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione</b></p>

	<p>dell'Assemblea, di attuare decisioni – non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.</p>
--	---

## Articolo 20 – Collegio Sindacale

Le modifiche proposte concernono, oltre che in alcune modifiche formali, nella revisione di alcune delle regole in materia di nomina del Collegio Sindacale (con riferimento al principio di equilibrio tra i generi, al voto di lista e alla cessazione dalla carica) e nell'introduzione di alcune norme relative al funzionamento dell'organo di controllo.

### Equilibrio tra i generi

L'articolo 148, comma 1-*bis* del TUF, in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, impone che lo statuto preveda un riparto dei sindaci da eleggere in base a un criterio che assicuri che almeno un terzo degli stessi sia rappresentato dal genere meno rappresentato e che tale criterio si applichi, in analogia con quanto previsto per l'organo amministrativo, per tre mandati consecutivi.

Con riferimento alla Società, i tre mandati dei sindaci non sono ancora scaduti e, pertanto, risulta ancora applicabile la citata disposizione legislativa.

Ciò nonostante, ai fini di una maggiore semplificazione e adattabilità del vigente testo dell'articolo 20 a futuri interventi legislativi, si propone di sostituire i riferimenti alla legge 120/2011 e all'articolo 148, comma 1-*bis* del TUF con i riferimenti alla normativa legislativa e regolamentare volta per volta applicabile.

### Voto di lista

Con riferimento ai requisiti di professionalità, si propone di riformulare la relativa clausola rinviando all'attività indicata nell'articolo 2 dello statuto.

Inoltre, ad integrazione del testo statutario vigente, si propone di prevedere che la nomina spetti all'assemblea, senza applicazione del voto di lista, anche qualora:

- (a) sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge;
- (b) non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale; ovvero
- (c) non sia possibile, per qualsivoglia motivo, procedere alla nomina del Collegio Sindacale con il meccanismo del voto di lista.

### Cessazione dalla carica

Al fine di fornire una disciplina esaustiva, si propone di riformulare il testo del vigente articolo 20, precisando che, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue:

- (a) in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista;
- (b) in caso di cessazione del Sindaco tratto dalla lista di minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla medesima lista, che assume la carica di presidente;

fermo restando che, ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

### Convocazione, adunanze e deliberazioni

Si propone di integrare le clausole statutarie con uno specifico nuovo articolo che definisca i principi essenziali del funzionamento del Collegio Sindacale.

In particolare, si propone di prevedere che:

- (a) il Collegio Sindacale si riunisca su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci, si ritenga validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e deliberi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; e
- (b) le riunioni del Collegio Sindacale possano essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 20</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato	<b>Articolo <del>20</del>22 – Collegio Sindacale</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi <b>delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dell'articolo 148 comma 1bis d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale</b>

<p>successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p><del>introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</del></p>
<p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p>	<p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p>
<p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono nella fornitura di servizi per la produzione e la gestione di contenuti per il mercato dei media e delle imprese.</p>	<p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, <del>le materie ed i settori di attività</del> si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente Statuto <del>a quello dell'impresa consistono nella fornitura di servizi per la produzione e la gestione di contenuti per il mercato dei media e delle imprese.</del></p>
<p>Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p>	<p>Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.</p>
<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>

<p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p>	<p>Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del <b>D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58</b> <del>d.lgs. 58/1998</del> e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.</p>
<p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>	<p>Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del <b>D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58</b> <del>d.lgs. 58/1998</del> ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.</p>
<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.</p>	<p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.</p>
<p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p>	<p>Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</p>
<p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che, considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti, contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, comunque con</p>	<p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che, <del>considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti,</del> contengono un numero di candidati pari o superiore a tre <b>devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo</b></p>

<p>arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>	<p>restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore <del>debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</del></p>
<p>I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</p>	<p>I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</p>
<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</li> <li>(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;</li> <li>(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;</li> </ul>	<p>Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</li> <li>(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;</li> <li>(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di</li> </ul>

<p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p>
<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p>	<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero, soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p>
<p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>
<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").</p>	<p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").</p>

<p>Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>	<p>Qualora <del>le modalità sopra indicate la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi</del> non consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi, <b>ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione,</b> gli ultimi eletti, <b>in ordine progressivo,</b> della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati <del>che risultavano</del> non eletti <del>tratti dalla della</del> stessa lista e <del>dalla della</del> stessa sezione, <b>appartenenti all'altro del genere meno rappresentato.</b> In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le <b>modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista assicurando il soddisfacimento del requisito.</b></p>
<p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p>	<p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui <b>alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari alla legge n. 120/11.</b></p>
<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p>	<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti <b>tre</b> Sindaci effettivi e <b>due</b> supplenti <del>tutti i candidati a tali cariche</del> indicati nella lista stessa <b>come candidati a tali cariche,</b> nel rispetto delle <del>norme relative all'</del> <b>disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, di cui alla legge n. 120/11 <b>ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui</b></b></p>



	<p><b>dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.</b> Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p>
<p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p>	<p>In mancanza di liste, <b>o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista,</b> il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le <b>modalità e le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme <del>relative all'</del> di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero <del>di cui alla legge n. 120/11.</del></b></p>
<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p>	<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui <b>alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <del>alla legge n. 120/11.</del></b></p>
<p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p>	<p><del>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</del></p> <p><b>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto</b></p>

	<p>dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p>
<p>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11.</p>	<p><del>L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari alla legge n. 120/11.</del></p>
	<p>Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

### Nuovo Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate

Si ricorda che, in data 12 marzo 2010, la Consob ha adottato il Regolamento n. 17221/10, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate – direttamente o tramite società controllate – dalle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (il **Regolamento Consob Parti Correlate**).

Ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate, le procedure per le operazioni con parti correlate possono prevedere che – in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale (quando l'operazione sia di competenza dell'Assemblea dei soci o debba essere da questa autorizzata) ovvero

semplicemente in caso di urgenza (quando l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea dei soci e non debba essere da questa autorizzata) – le operazioni con parti correlate possano essere concluse in deroga alle regole ordinarie che disciplinano l'approvazione di tali operazioni, a condizione che siano rispettati alcuni particolari presidi previsti dai medesimi articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate. La possibilità di usufruire di tali deroghe è tuttavia subordinata alla sussistenza di una specifica previsione in statuto che ne ammetta l'applicabilità.

In osservanza del Regolamento Consob Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l'operatività del Gruppo Mediacontech con le parti correlate, approvata in data 30 novembre 2010 (come successivamente modificata) e pubblicata sul sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.mediacontech.com](http://www.mediacontech.com), sezione *Investor Relation/Governance* e alla quale si rinvia (la **Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**). Tale procedura prevede, tra l'altro, che fintanto che Mediacontech possa qualificarsi come società di minori dimensioni ai sensi della normativa regolamentare, a tutte le operazioni con le parti correlate – siano esse di minore o maggiore rilevanza – si applichi un'unica procedura generale, in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10.

In occasione dell'adozione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, la Società non ha previsto la possibilità di fare ricorso al procedimento “semplificato” per i menzionati “casi di urgenza”.

Successivamente, in occasione dell'adunanza consiliare del 27 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e sfruttare l'occasione delle proposte di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione, anche al fine di avvalersi della possibilità di derogare all'*iter* procedurale di approvazione delle operazioni con parti correlate al ricorrere di particolari casi di urgenza, nell'intento di rendere più efficace il processo decisionale della Società e, tenuto conto, in ogni caso, che gli interessi della Società e degli Azionisti risulterebbero comunque assicurati dai particolari presidi previsti dagli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Consob Parti Correlate (che saranno riflessi nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società).

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società – acquisito, a scopo prudenziale, il previo parere favorevole degli amministratori indipendenti – Vi propone, pertanto, la modifica dello Statuto sociale e, in particolare, l'introduzione di un nuovo articolo 23, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà concesse dal Regolamento Consob Parti Correlate (e precisamente dagli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6).

In particolare, conformemente alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob Parti Correlate, per effetto della nuova clausola statutaria e del nuovo testo della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvato con deliberazioni in data 27 luglio 2018:

- (a) in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate non rientranti nella competenza dell'assemblea o non soggetti all'autorizzazione della stessa, potranno essere concluse in deroga alle regole ordinarie (ossia potrà prescindersi dal previo parere del comitato composto – in maggioranza – da amministratori indipendenti); e
- (b) in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate rientranti nella competenza dell'assemblea o soggetti all'autorizzazione della stessa potranno essere concluse in deroga alle regole ordinarie (in particolare, anche in questo caso, il Consiglio potrà formulare la proposta di deliberazione all'assemblea dei soci prescindendo dal previo parere del comitato composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti).

In entrambi i casi, come sopra precisato, saranno comunque osservate tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento Consob Parti Correlate.

Le modifiche proposte avranno efficacia, ai sensi di legge, a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate</b></p> <p><b>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.</b></p> <p><b>Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione, dal loro ambito di applicazione, delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</b></p> <p><b>Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</b></p> <p><b>Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.</b></p> <p><b>Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in</b></p>

**Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.**

### **(C) INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO**

Nessuna delle modifiche allo statuto di Mediacontech oggetto della presente Relazione ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2437 del codice civile e, pertanto, gli Azionisti che non dovessero concorrere alle relative deliberazioni non avranno diritto di recedere.

### **(D) DELIBERAZIONI**

Signori Azionisti,

premesse quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Mediacontech S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e
- condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta,

delibera

- (1) di modificare gli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale e di inserire i nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter, 8, e 23, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, in conformità al testo contenuto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con efficacia a decorrere dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, fatta unicamente eccezione per la modificazione dell'articolo 1 dello statuto, la quale avrà efficacia contestuale all'ultimo dei seguenti momenti e subordinatamente agli eventi da cui essi dipendono: (i) la data efficacia dell'acquisizione, da parte della Società, delle partecipazioni detenute da Cose Belle d'Italia S.p.A. nelle società Alberto del Biondi S.p.A., Industria del Design S.r.l., Bel Vivere S.r.l., Arte del Libro S.r.l., Arca S.r.l., UTET Grandi Opere S.p.A. e La Madia S.r.l. e (ii) la data di efficacia della fusione per incorporazione della società Cose Belle d'Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lanzone 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08379370961 ;
- (2) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese (anche a seguito del verificarsi delle condizioni e del decorso del termine cui è sottoposta la modificazione dell'articolo 1), affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le

eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili;

- (3) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento applicabili, il testo aggiornato dello Statuto sociale, con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni e della loro esecuzione.”.

STATUTO

**Articolo 1 – Denominazione**

È costituita una società denominata “COSE BELLE D’ITALIA S.p.A.”.

**Articolo 2 – Sede**

La società ha sede in Milano.

Essa ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie e unità locali sia in Italia che all’estero, previa deliberazione dell’organo sociale competente a seconda dei casi.

**Articolo 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto:

- l’ideazione, la realizzazione e la distribuzione di programmi cinematografici, televisivi e multimediali, anche nei campi pubblicitario e della comunicazione aziendale;
- la gestione della pubblicità in genere;
- lo studio e la realizzazione di campagne pubblicitarie e di ricerche di mercato nonché la consulenza pubblicitaria;
- l’editoria, anche televisiva e multimediale, ivi compresa, oltre che la produzione, la commercializzazione di prodotti editoriali;
- la trasmissione via cavo, etere o satellite di segnali audio, video e dati;
- l’organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni e fiere;
- il noleggio, la vendita e l’installazione di apparecchiature audiovisive, televisive, cinematografiche e sonore, *computers* e attrezzatura elettronica, elettrica e multimediale;
- la gestione di teatri di posa e l’effettuazione di attività fotografiche e di *computer grafica*;
- le riprese, il montaggio e la duplicazione video in interni ed esterni, anche su cielo e su mare;
- la produzione, il montaggio e l’installazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e multimediali in genere nonché di *software* interattivo e multimediale;
- il commercio all’ingrosso e al minuto ed il noleggio di apparecchi audiovisivi, televisivi ed elettronici in genere e di supporti e nastri magnetici e l’assistenza tecnica e di riparazione su detti apparecchi ed al riguardo lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi; e
- lo studio e la realizzazione di progetti di *design* nel settore industriale, *fashion*, nautica, arredamento e oggettistica in genere, l’ideazione e la realizzazione di

prototipi inerenti ai suddetti progetti, nonché la ricerca, lo sviluppo e la produzione di soluzioni grafiche.

Potrà inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni industriali, commerciali, editoriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, assumere quote, interessenze e partecipazioni in altre società, concedere, senza carattere di professionalità, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari, fatta eccezione per quelli che la legge riserva a favore degli istituti di credito.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.

#### **Articolo 4 – Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 1.626.709 (unmilione seicentoventiseimilasettecentonove) diviso in n. 18.441.303 (diciottomilioni quattrocento quarantunotrecentotre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di attivi consentiti, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni e aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione – con riferimento all'aumento di capitale – del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

#### **Articolo 6 – Azioni**

Le azioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione per causa di morte.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;



(b) la proroga del termine di durata della società.

#### **Articolo 7 – Maggiorazione del diritto di voto**

Ogni azione dà diritto a un voto.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo che precede, il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 7-ter che segue (l'“Elenco Speciale”):

- (a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 (“Regolamento Congiunto”) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- (b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “Periodo”), attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;
- (c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto dal paragrafo d) che segue; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui al paragrafo (b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;
- (d) qualora sia convocata l'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*), a condizione che entro tale data sia

pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui al precedente paragrafo (b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 8, del Regolamento Congiunto, nei seguenti casi:

- (a) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) mutamento del *trustee* ove la partecipazione sia riconducibile a un *trust*.

La maggiorazione di voto si estende, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"):

- (a) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del codice civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (b) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie, nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni;
- (c) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al paragrafo che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni:

- (a) oggetto di cessione, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, fermo restando che, qualora a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente, il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo;

- (b) possedute da società o enti (i “Partecipanti”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell’art. 120, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al paragrafo 4 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell’iscrizione nell’Elenco Speciale effettuata dall’intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell’art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell’art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il Socio iscritto nell’Elenco Speciale acconsente che l’intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e, comunque, entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell’art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 588 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

#### **Articolo 7-bis – Effetti della maggiorazione del diritto di voto**

L’avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell’inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell’intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l’accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell’art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all’articolo 7 che precede si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l’altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per

l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

#### **Articolo 7-ter – Elenco Speciale**

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale cui sono iscritti, a loro richiesta, gli Azionisti che hanno chiesto la maggiorazione del diritto di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 7-*bis*.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

#### **Articolo 8 – Identificazione degli Azionisti**

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più Azionisti rappresentanti almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. I costi relativi alla richiesta di identificazione su istanza degli Azionisti, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dagli Azionisti richiedenti.

La richiesta di identificazione degli Azionisti, sia su istanza di quest'ultimi sia su istanza della Società, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza degli Azionisti, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### **Articolo 9 – Assemblea – Costituzione**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 10 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata nei termini di legge, nella sede della società od in qualsiasi altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché in Italia mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art.113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l'articolo 24.

#### **Articolo 11 – Intervento e rappresentazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e nell'avviso di convocazione è indicata sia la data di prima convocazione, sia quella della o delle, ove consentito, ulteriori convocazioni.

L'avviso di convocazione può anche escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

Per l'intervento, la rappresentanza in assemblea, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le norme di legge.

Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### **Articolo 12 – Diritto di voto degli amministratori**

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

#### **Articolo 13 – Presidenza e regolamento assembleare**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato o, in mancanza anche di questo, da quella persona che sarà designata dall'Assemblea, a maggioranza semplice.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'Assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

#### **Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione – Nomina e remunerazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette

componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*" e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter*, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter* non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter* non eletto, secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza *ex art. 147-ter*, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.



Qualora la composizione dell'organo che derivi dall'applicazione del voto di lista, ai termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti in ordine progressivo della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter*, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti *ex art. 147-ter* pari al numero minimo stabilito dalla legge e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o regolamentare.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.

#### **Articolo 15 – Cessazione dalla carica**

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:

- (a) nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;
- (b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di requisiti di indipendenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.

L'Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina da parte dell'assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.

#### **Articolo 16 – Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto all'assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e scissione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni – non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

#### **Articolo 17 – Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente, ove a ciò non provveda direttamente l'Assemblea.

### **Articolo 18 – Deleghe, Procuratori speciali e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili**

Il Consiglio potrà, salvo le limitazioni di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi, nonchè fisserà, sentito il parere del collegio sindacale, i compensi da attribuirsi ai propri membri cui siano attribuite particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, il vice presidente e gli amministratori delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 58/98.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonchè dal presente statuto.

### **Articolo 19 – Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato, ove nominati, oppure da un consigliere presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qual volta sarà ritenuto opportuno. Il Consiglio è inoltre convocato da chi è legittimato ai sensi di legge.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, *telefax* o posta elettronica da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale al domicilio o indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

#### **Articolo 20 – Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà anche essere estraneo al consiglio.

Gli organi delegati devono riferire - oralmente in occasione delle riunioni consiliari o in forma scritta - con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori devono riferire - oralmente in occasione delle riunioni consiliari o in forma scritta - con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

#### **Articolo 21 – Firma e rappresentanza sociale**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

#### **Articolo 22 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono

rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente statuto.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando

che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- (ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero, soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure

indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”).

Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell’equilibrio tra i generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla della stessa sezione, appartenenti all’altro genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le modalità e le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.



Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del Collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione.

### **Articolo 23 – Operazioni tra parti correlate**

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente statuto e alle procedure adottate in materia.

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione, dal loro ambito di applicazione, delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

#### **Articolo 24 – Esercizio sociale e relazioni finanziarie**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, D.Lgs. 58/1998.

#### **Articolo 25 – Utili netti e dividendi**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno un cinque per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti nei modi e nella misura che disporrà l'assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

In quanto possibile, il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio e qualora lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

#### **Articolo 26 - Scioglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### **Articolo 27 – Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.